

SCHEDA TECNICA

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO, DA PARTE DEI GESTORI, DEGLI IMPORTI DOVUTI ALLA CONTABILITÀ SPECIALE DEL COMMISSARIO UNICO, DI CUI ALL'ART. 2, DEL D.L. 243/2016

440/2017/R/IDR (*)

Con la delibera 440/2017/R/idr, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico *definisce le modalità con cui i gestori* (che erogano il servizio di fognatura e/o depurazione negli agglomerati - oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - non ancora dichiarati conformi alla direttiva 91/271/CEE) *trasferiranno alla contabilità speciale del Commissario unico gli importi destinati* (per la parte coperta da tariffa) *alla realizzazione degli interventi necessari.*

Le sentenze di condanna della Corte di Giustizia in materia di collettamento, fognatura e depurazione sono quelle pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13).

Il provvedimento contribuisce a sostenere, per quanto di competenza dell'Autorità, l'adeguamento del sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti a livello europeo, assicurando i necessari livelli di qualità della risorsa e di qualità ambientale e garantendo la diffusione, la fruibilità e la qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.

In particolare, la delibera 440/2017/R/idr, che dà seguito al DCO 281/2017/R/idr, nel tener conto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori interessati, stabilisce:

- *le modalità di individuazione dei gestori* tenuti al trasferimento degli importi alla contabilità speciale del Commissario unico, nominato con il Dpcm 26 aprile 2017 (pubblicato lo scorso 5 giugno).
Gli Enti di governo dell'ambito (o agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale) debbono trasmettere, in modo tempestivo e comunque non oltre 30 giorni, gli esiti della ricognizione condotta (con la partecipazione del gestore) sugli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data del 31 dicembre 2016, indicando tra questi gli agglomerati in cui sia prevista "la concorrenza della tariffa o di risorse regionali" per realizzare gli interventi necessari.
- *le modalità di esplicitazione degli interventi e delle relative risorse.*
Gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti, con procedura partecipata dal gestore interessato, sono tenuti a esplicitare (ai fini dell'individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico):
 - a) *l'estrapolazione del cronoprogramma* degli interventi previsti sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue funzionali a garantire l'adeguamento degli agglomerati oggetto delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, non ancora dichiarati conformi alla data del 31 dicembre 2016;
 - b) *la quantificazione del fabbisogno degli investimenti* (per i quali sia prevista "la concorrenza della tariffa o di risorse regionali") relativo alla realizzazione degli interventi di cui al punto precedente;

c) *L'indicazione delle fonti di finanziamento del predetto fabbisogno, distinguendo la quota parte riconosciuta nel vincolo ai ricavi del gestore e quella eventualmente coperta con risorse regionali o altre fonti di finanziamento pubblico.*

• *le procedure per la valutazione delle risorse da trasferire alla contabilità del Commissario unico (differenziate in ragione delle condizioni tecniche e gestionali riscontrate nei singoli agglomerati in infrazione):*

1) *procedura per sostenere l'attività di coordinamento svolta dal Commissario unico.*

Se il gestore (con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente) è già operativo e sta rispettando il cronoprogramma degli interventi stabiliti dal competente Ente di governo dell'ambito, il predetto gestore, anche sulla base delle indicazioni del soggetto competente, continua ad effettuare le attività - coordinate dal Commissario - finalizzate alla completa realizzazione dei necessari interventi. Conseguentemente le risorse possono anche *non essere trasferite* alla contabilità speciale del Commissario unico;

2) *procedura per sostenere le attività di coordinamento e di realizzazione degli interventi svolte dal Commissario unico.*

Se il gestore (con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente) non sta svolgendo le attività necessarie, ovvero le medesime non sono previste nel cronoprogramma degli interventi, l'Ente di governo fornisce al Commissario informazioni circa lo stato di avanzamento della progettazione degli interventi necessari, nonché le motivazioni alla base dei ritardi nella realizzazione degli stessi, al fine di consentire al Commissario medesimo di svolgere, oltre ai compiti di coordinamento, anche quelli di realizzazione degli interventi in parola. Le risorse *vengono trasferite* alla contabilità speciale del Commissario unico, *tenendo conto della quota parte delle specifiche componenti tariffarie;*

3) *procedura per sostenere le attività di coordinamento, realizzazione degli interventi e gestione svolte dal Commissario unico.*

Se l'Ente di governo dell'ambito, o altro soggetto competente individuato con legge regionale, risulta inadempiente ai propri obblighi di affidamento del servizio, ovvero a quelli di predisposizione tariffaria e, conseguentemente, il gestore cessato *ex lege* non sta svolgendo le attività necessarie a superare le non conformità, il Commissario - svolgendo le attività di coordinamento e realizzazione dei necessari interventi, nonché quella di gestione di impianti e/o infrastrutture di fognatura e/o depurazione - si configura come gestore-grossista ai sensi di quanto previsto dalla regolazione vigente. Ai fini dell'applicazione della regolazione tariffaria, il Commissario potrà attivare il meccanismo di silenzio-assenso (di cui al comma 7.5 e 7.6 della delibera 664/2015/R/idr) trasmettendo all'Ente di governo istanza di aggiornamento tariffario recante - con riferimento alle criticità per il cui superamento è chiamato ad operare - il pertinente Piano degli investimenti e il conseguente Piano economico finanziario coerentemente redatto secondo i criteri stabiliti dall'Autorità.

Le risorse *vengono trasferite* alla contabilità speciale del Commissario unico, *tenendo conto delle componenti tariffarie quantificate nel pertinente schema regolatorio.*

Nelle realtà in cui si rinvenivano fattispecie non perfettamente coincidenti con quelle contemplate nelle casistiche sopra richiamate, l'Ente di governo dell'ambito (o altro soggetto competente) - sulla base del pertinente contesto istituzionale, tecnico e gestionale - individua fra le tre alternative indicate dall'Autorità quella a cui far riferimento per l'adozione delle più appropriate la modalità di trasferimento delle risorse.

- *le modalità* di trasferimento delle risorse alla contabilità del Commissario unico
Il trasferimento delle risorse - destinate alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle citate sentenze di condanna - deve essere effettuato dai gestori interessati entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico, sulla base degli stati di avanzamento lavori dal medesimo verificati.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.